

Capitolo 13. Concorso nelle spese d'impianto delle scuole pratiche e speciali di agricoltura secondo le disposizioni della legge 11 luglio 1878, n. 4460, e dell'articolo 12 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3^a, lire 50,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Amadei.

Amadei. Il Ministero deve creare una nuova scuola enologica nelle provincie del centro. I rappresentanti delle varie provincie che si sono riuniti nei giorni scorsi a Roma hanno lasciato all'onorevole ministro la facoltà di decidere il luogo preciso nel quale dovrà essere impiantata questa scuola enologica.

Io mi permetto, onorevole ministro, di richiamare alla sua attenzione ed all'intelletto di amore, col quale Ella segue lo svolgimento agrario del nostro paese, l'importanza agricola della provincia dell'Umbria e la posizione geografica che la rende la più centrale sotto i rapporti agrari. Questa raccomandazione io faccio all'onorevole ministro, affinché egli veda se sia il caso di tener conto di questi requisiti speciali della provincia umbra.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. L'onorevole Amadei ha ricordato la necessità di istituire una scuola di enologia, anche per l'Italia centrale. Io fui ben lieto d'istituirne una in Sicilia ed un'altra in Sardegna. Due già esistono nell'Italia superiore; una nella meridionale; è ragionevole che una venga stabilita nell'Italia centrale. Poiché la legge sulle scuole speciali di agricoltura vuole il concorso degli enti locali e quindi era conveniente che nel caso attuale dessero avviso sulla sede della scuola, io non ho mancato di riunire i rappresentanti delle provincie del centro, per determinare questa sede. E le provincie, per mezzo dei loro rappresentanti, come ha ricordato l'onorevole mio amico Amadei, se ne sono rimesse al Ministero. Egli rammenterà che, per l'insegnamento agrario, esiste un Consiglio speciale, che io, discutendosi la legge, mi obbligai di creare, appunto per sottomettere ad esso tutto ciò che serve a regolare e coordinare questo insegnamento; e non mancai di richiamare l'attenzione di questo Consiglio anche sulla sede di quella scuola. Certo io non posso non tener presente la condizione speciale di quella provincia, alla quale ha fatto allusione l'onorevole Amadei. Naturalmente essendo la cosa presso un Consiglio, non posso pregiudicarne la libertà di giudizio. A lui basti che io gli dichiaro che, nell'esaminare e risolvere definitivamente la cosa, non

posso e sento di non dovere trascurare l'esame di quelle condizioni, alle quali ha egli accennato.

Amadei. Io ringrazio con piena fiducia l'onorevole ministro per le dichiarazioni che ha avuto la compiacenza di fare.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito il capitolo 13 in lire 50,000.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato, e così pure i capitoli 13 bis e 14).

Capitolo 13 bis. Insegnamento agrario - Sussidi a scuole e colonie - Acquisto di materiale scientifico e di libri - Insegnamenti minori e speciali - Cliniche ambulanti - Posti di studio in istituti agrari interni ed esteri - Viaggi d'istruzione - Insegnamento agrario nelle scuole elementari - Conferenze magistrali ed ambulanti, lire 130,000.

Capitolo 14. Agricoltura - Rappresentanze agrarie - Museo agrario - Esposizioni e concorsi - Miglioramento e difesa della produzione animale e vegetale - Meccanica agraria - Studi e classi rurali, lire 596,000.

Capitolo 15. Caccia e pesca, lire 53,680.

L'onorevole Luzi ha facoltà di parlare.

Luzi. Non intendo di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro nè sulla pesca marina, nè sulla pesca fluviale, perchè non è veramente di mia competenza questa materia e neppure la reclamo per quella parte della caccia relativa al vischio e alle reti, poichè io non pregio questa specie di caccia; chiamo soltanto l'attenzione del ministro sulla caccia col fucile.

Questa caccia ora non è regolata da una legge generale, è sempre soggetta alle regie patenti e a un diluvio di circolari che ad esse fanno seguito, le quali cagionano un turbamento generale con sentenze contraddittorie fra loro.

Ciò reca molestia alla parte più irritabile della nazione, alla gioventù, perchè è questa principalmente che si diletta della caccia, e io amo che essa si dedichi a questo nobile esercizio, che sviluppa le forze fisiche ed avvezza a sfidare fatiche non indifferenti.

Con le leggi attuali, uno degli abusi a cui si è dato origine è un esagerato diritto di proprietà, cioè quello così detto delle bandite.

Queste bandite si fanno senza fossati, senza siepi, senza muraglie, anche in terre tagliate per mezzo da strade provinciali. Avviene che tante volte il povero cacciatore che passa vede il suo cane entrare nella bandita, e da ciò nascono liti e dispendi che non sono rimborsati, dimodochè lo sbilancio pecuniario è reciproco fra litiganti.